



COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 116 della Giunta Comunale

***** COPIA *****

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 11:20 nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

Uez Cristian	Sindaco	in Videoconferenza
Passamani Michela	Assessore	
Schmid Loris	Assessore	in Videoconferenza

Assenti i Signori:

TARTAROTTI CINZIA

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE,
Conci dott.ssa Nicoletta

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **CRISTIAN UEZ** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, all'ordine del giorno.

Referto di Pubblicazione
(Art.183 Codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3/5/2018, n°2)

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 30/12/2022 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 30/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Conci dott.ssa Nicoletta

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso ed evidenziato che:

- nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e della L. 06.11.2012 n. 190, il D.L. 09.06.2021 n. 80 (“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”), convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, ha previsto all’art. 6 (“Piano integrato di attività e organizzazione”) che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino un “Piano integrato di attività e di organizzazione”, in sigla PIAO, nell’ottica di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione dei processi anche in materia di diritto di accesso (comma 1). Ai sensi poi dell’art. 6, comma 6, del testo normativo citato è previsto l’obbligo di adottare il PIAO anche per le pubbliche amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 50, in versione semplificata secondo le indicazioni allo scopo adottate con Decreto ministeriale;
- il PIAO ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente;
- il PIAO è inoltre destinato a semplificare l’attività delle pubbliche amministrazioni, assorbendo e sostituendo numerosi strumenti di pianificazione settoriale quali il piano delle performance, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano triennale del fabbisogno del personale;
- il medesimo art. 6 del D.L. 80/2021 sopra richiamato ha inoltre previsto che entro 120 giorni dall’entrata in vigore di quest’ultimo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 di data 09.06.2021 ed entrato in vigore il giorno successivo, e previa intesa in sede di Conferenza unificata:
 - con decreto del Presidente della Repubblica si sarebbero dovuti individuare ed abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO (comma 5);
 - il Dipartimento della funzione pubblica avrebbe dovuto adottare un “Piano tipo” quale strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni (comma 6);
- la prescritta intesa è stata raggiunta soltanto nella seduta della Conferenza unificata Stato-Regioni di data 02.12.2021 e che tale intesa, peraltro, è stata condizionata dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti Locali al differimento del termine per l’adozione del PIAO di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di adozione del bilancio di previsione di ciascun ente interessato;
- il D.L. 30.12.2021 n. 228 (“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”) ha poi modificato l’art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, rivedendo la tempistica originariamente prevista per la procedura di adozione del PIAO e in particolare l’art. 1 (“Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni”), comma 12, lettera a), del D.L. 30.12.2021 n. 228 ha disposto:
 - la modifica del comma 5 dell’art. 6, prevedendo la data del 31.03.2022 quale termine per l’adozione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale individuare ed abrogare gli adempimenti che confluiranno nel PIAO;
 - la modifica del successivo comma 6 dell’art. 6, prevedendo sempre la data del 31.03.2022 quale termine per l’adozione, non più da parte del Dipartimento della funzione pubblica, bensì con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, del “Piano tipo”;

- l’inserimento del nuovo comma 6 bis dell’art. 6, il quale prevede che, in sede di prima applicazione, il PIAO è adottato entro la data del 30.04.2022;
- successivamente l’art. 7 (“Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”) del D.L. 30.04.2022 n. 36 (“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”), ha modificato il comma 6 bis dell’art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, ed ha stabilito che il PIAO, in sede di prima applicazione, debba essere adottato entro il termine del 30.06.2022;
- da ultimo con Decreto n. 132 di data 30.06.2022 il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha precisato, ai commi 2 e 3 dell’art. 8, che, in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci, mentre - in sede di prima applicazione - il termine per l’adozione del PIAO, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.

Precisato inoltre che:

- con D.P.R. 24.06.2022 n. 81 è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;
- con Decreto di data 30.06.2022, il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha provveduto a definire il contenuto del PIAO adottando il relativo schema tipo;
- la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, sulla base delle competenze legislative riconosciutele dallo Statuto speciale di autonomia, con la L.R. 20.12.2021 n. 7 (“Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022”) ha provveduto a recepire nell’ordinamento regionale, i principi di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese, dettati dall’art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, assicurando un’applicazione graduale, sia in termini temporali che sostanziali, delle disposizioni in materia di PIAO;
- in particolare l’art. 4 (“Piano integrato di attività e organizzazione”) della L.R. 20.12.2021 n. 7, il quale ha stabilito che la Regione e gli enti pubblici ad ordinamento regionale applichino gradualmente le disposizioni recate dall’art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, prevedendo per il 2022 la compilazione obbligatoria delle parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del citato art. 6, vale a dire:
 - gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra la performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
 - gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione.

Richiamate le circolari n. 6/EL/2022 di data 05.07.2022 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali e del Consorzio dei Comuni Trentini di data 30.09.2022 che hanno precisato che, a norma del sopracitato art. 8 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di data 30.06.2022, il termine per l’approvazione del PIAO da parte degli enti locali, in sede di prima applicazione e quindi per il 2022, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione, con la conseguenza che per questi ultimi tale termine slitta al 29.12.2022, stante il differimento al 31.08.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, definito dal D.M. 28.07.2022;

dato atto che le medesime circolari hanno precisato, quanto al contenuto del documento, che le sezioni del PIAO da ritenersi di compilazione obbligatoria per gli enti ad ordinamento regionale sono, alla luce della normativa regionale in materia, le seguenti:

- Scheda anagrafica;
- Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione (art. 3 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo);
- Sezione Monitoraggio (art. 5 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo), limitatamente alle parti compilate;

evidenziato che, nelle more della compiuta definizione del quadro normativo e regolatorio in materia di PIAO, come sopra dettagliato in termini cronologici, l'Amministrazione - al fine di assicurare la regolare e corretta operatività dell'ente, in particolare sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sotto il profilo finanziario/contabile ha provveduto ad adottare, nei primi mesi del 2022, i relativi strumenti programmatici;

richiamati i seguenti atti di programmazione adottati dall'Ente, i quali, ancorché non materialmente allegati al presente provvedimento, si intendono integralmente richiamati nello stesso:

- Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 28.04.2022;
- Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 di data 28.04.2022;
- Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 30.03.2021 e confermato e parzialmente aggiornato per l'anno 2022 con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 28.04.2022;

ricordato che il regime transitorio previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2021 trova applicazione per l'anno in corso ed evidenziato che il numero di dipendenti del Comune di Calceranica al Lago - al 31.12.2021 e con riferimento a quanto riportato nella tabella 12 del conto annuale - è pari a 6;

ritenuto dunque di approvare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Calceranica al Lago per il triennio 2022-2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in conformità a quanto stabilito dal più volte richiamato art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7, composto dalle sezioni:

- Scheda anagrafica;
- Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione (art. 3 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo) articolata in tre sottosezioni:
 - una prima sottosezione, denominata "Valore pubblico";
 - una seconda sottosezione, denominata "Anticorruzione";
 - una terza e ultima sottosezione, denominata "Performance";
- Sezione Monitoraggio (art. 5 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo), limitatamente alle parti compilate;

preso atto degli allegati pareri favorevoli, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 del segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali al fine di addivenire all'approvazione del piano entro i termini stabiliti con riferimento all'anno 2022;

visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno il medesimo risultato: voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano integrato di attività e di organizzazione 2022-2024, in sigla P.I.A.O., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, in sede di prima applicazione, il Piano è stato adottato con riferimento alle lettere a) e d) del comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 2021, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2021;
3. di trasmettere il P.I.A.O. al Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il portale <https://piao.dfp.gov.it>, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 80 del 2021;
4. di pubblicare il P.I.A.O. sul sito istituzionale del comune, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Disposizioni generali/Atti generali/Documenti di programmazione strategico gestionale;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;
6. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'albo telematico, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti e per le motivazioni di cui in premessa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to UEZ CRISTIAN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONCI dott.ssa NICOLETTA

Conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, 30/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conci dott.ssa Nicoletta

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.183 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3/5/2018, n°2.

Addì, 30/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Conci dott.ssa Nicoletta

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3/5/2018, n°2.

Addì, 28/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Conci dott.ssa Nicoletta

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 03/05/2018, n. 2;
- b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO
PROVINCIA DI TRENTO

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

D.L. 09.06.2021 n. 80 (art. 6)

L.R. 20.12.2021 n. 7 (art. 4)

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	7
SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE ED ANTICORRUZIONE	7
SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	7
SEZIONE 4: MONITORAGGIO	7

INTRODUZIONE

Nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.lgs. 27.10.2009 n. 150 e della L. 06.11.2012 n.190, il D.L. 09.06.2021 n. 80 (*“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*), convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, ha previsto all'art. 6 (*“Piano integrato di attività e organizzazione”*) che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, con più di 50 dipendenti, adottino un *“Piano integrato di attività e di organizzazione”*, in sigla PIAO, nell'ottica di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione dei processi anche in materia di diritto di accesso (comma 1). Ai sensi poi dell'art. 6, comma 6 del testo normativo citato, è previsto l'obbligo di adottare il PIAO in versione semplificata anche per le pubbliche amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 50, secondo le indicazioni allo scopo adottate con Decreto ministeriale.

Il PIAO ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce tra i vari aspetti:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra la performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile;
- compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione.

Il PIAO è destinato, pertanto, a semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni, assorbendo e sostituendo numerosi strumenti di pianificazione settoriale quali il piano esecutivo di gestione, il piano delle performance, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano triennale del fabbisogno del personale.

Il medesimo art. 6 del D.L. sopra richiamato ha inoltre previsto che entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 di data 09.06.2021 ed entrato in vigore il giorno successivo – e previa intesa in sede di Conferenza unificata:

- con decreto del Presidente della Repubblica si sarebbero dovuti individuare ed abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO (comma 5);
- il Dipartimento della funzione pubblica avrebbe dovuto adottare un *“Piano tipo”* quale strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni (comma 6).

La prescritta intesa è stata raggiunta soltanto nella seduta della Conferenza unificata Stato-Regioni di data 02.12.2021. Tale intesa, peraltro, è stata condizionata dalle Regioni, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti Locali al differimento del termine per l'adozione del PIAO di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di adozione del bilancio di previsione di ciascun ente interessato.

Al riguardo si evidenzia che:

- con decreto del Ministro dell'interno di data 24.12.2021, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 309 di data 30.12.2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31.03.2022;

- l'art. 3 (*"Proroga di termini in materia economica e finanziaria"*), comma 5 sexiesdecies, del D.L. 30.12.2021 n. 228 (*"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"*), come convertito dalla L. 25.02.2022 n. 15, ha prorogato al 31.05.2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;
- con successivo decreto del Ministro dell'interno di data 31.05.2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 di data 01.06.2022, è stato disposto l'ulteriore differimento di tale termine al 30.06.2022.

Lo stesso D.L. 30.12.2021 n. 228 (*"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"*) ha poi modificato l'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, rivedendo la tempistica originariamente prevista per la procedura di adozione del PIAO.

In particolare, l'art. 1 (*"Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni"*), comma 12, lettera a), del D.L. 30.12.2021 n. 228 ha disposto:

- la modifica del comma 5 dell'art. 6, prevedendo la data del 31.03.2022 quale termine per l'adozione del decreto del presidente della Repubblica con il quale individuare ed abrogare gli adempimenti che confluiranno nel PIAO;
- la modifica del successivo comma 6 dell'art. 6, prevedendo sempre la data del 31.03.2022 quale termine per l'adozione – non più da parte del Dipartimento della funzione pubblica, bensì con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione – del "Piano tipo";
- l'inserimento del nuovo comma 6 bis dell'art. 6, il quale prevede che, in sede di prima applicazione, il PIAO è adottato entro la data del 30.04.2022.

L'art. 7 (*"Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"*) del D.L. 30.04.2022 n. 36 (*"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"*) – nel modificare il comma 6 bis dell'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113 – ha stabilito che il PIAO, in sede di prima applicazione, debba essere adottato entro il termine del 30.06.2022.

Disciplina attuativa.

Con D.P.R. 24.06.2022 n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 di data 30.06.2022, è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

Con Decreto di data 30.06.2022 il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha provveduto a definire il contenuto del PIAO adottando un relativo schema tipo, nonché le previsioni semplificate per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

La Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, sulla base delle competenze legislative riconosciutele dallo Statuto speciale di autonomia, con la L.R. 20.12.2021 n. 7 (*"Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022"*), ha provveduto a recepire nell'ordinamento regionale i principi – di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese – dettati dall'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, assicurando un'applicazione graduale, sia in termini temporali che sostanziali, delle disposizioni in materia di PIAO.

In particolare, l'art. 4 (*"Piano integrato di attività e organizzazione"*) della L.R. 20.12.2021 n. 7 ha stabilito che la Regione e gli enti pubblici ad ordinamento regionale applichino gradualmente le

disposizioni recate dall'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, prevedendo per il 2022 la compilazione obbligatoria delle parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del citato art. 6, vale a dire:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra la performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione.

La circolare n. 6/EL/2022 di data 05.07.2022 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige – Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali ha precisato che, a norma dell'art. 8 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di data 30.06.2022, il termine per l'approvazione del PIAO da parte degli enti locali, in sede di prima applicazione e quindi per il 2022, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione, con la conseguenza che tale termine slitta al 29.12.2022, stante il recente differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

La medesima circolare regionale ha poi precisato, quanto al contenuto del PIAO, che le sezioni del PIAO da ritenersi di compilazione obbligatoria per gli enti ad ordinamento regionale sono, alla luce della normativa regionale in materia, le seguenti:

- Scheda anagrafica;
- Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione (art. 3 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo);
- Sezione Monitoraggio (art. 5 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo), limitatamente alle parti compilate.

Nelle more della compiuta definizione del quadro normativo e regolatorio in materia di PIAO come sopra dettagliato in termini cronologici, l'Amministrazione – al fine di assicurare la regolare e corretta operatività dell'ente, in particolare sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sotto il profilo finanziario/contabile, nonché sotto il profilo della individuazione degli obiettivi programmatici della performance – ha provveduto ad adottare, nei primi mesi del 2022, i relativi strumenti programmatici.

Nello specifico:

- con deliberazione consiliare n. 9 di data 28.04.2022 è stato adottato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 ed il Documento unico di programmazione, in sigla DUP, 2022-2024;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 30.03.2021 è stato adottato il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, confermato con parziale aggiornamento per l'anno 2022 con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 28.04.2022;
- con deliberazione di giunta comunale n. 27 di data 28.04.2022 è stato adottato il Piano esecutivo di gestione finanziario, in sigla P.E.G. 2022-2024.

Sulla base della legge regionale 20.12.2021 n. 7 e tenuto conto dei contenuti del PIAO come evidenziati all'interno dello schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, le parti di compilazione obbligatoria per il Comune di Calceranica al Lago sono le seguenti:

- ⇒ SEZIONE 1. Scheda anagrafica dell'Amministrazione
- ⇒ SEZIONE 2. Valore pubblico, Performance e Anticorruzione.

sottosezione di programmazione *Valore pubblico* per la quale si rimanda ai contenuti del

Documento unico di programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale consiliare n. 9 di data 28.04.2022;

sottosezione di programmazione “*Anticorruzione*” che richiama integralmente i contenuti del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 30.03.2021 e confermato con parziale aggiornamento per il 2022 con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 28.04.2022;

sottosezione di programmazione “*Performance*”, che richiama i contenuti del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 parte finanziaria (ex art. 169 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.), già adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 di data 28.04.2022;

⇒ SEZIONE 4. Monitoraggio.

Per quanto riguarda le parti del PIAO relative alle SEZIONE 3: Organizzazione e capitale umano ed il relativo monitoraggio si evidenzia che le stesse non sono di natura obbligatoria ai sensi della legge regionale 20.12.2021 n. 7.

Ne discende che per il 2022 il presente PIAO ha necessariamente un carattere sperimentale: nel corso del corrente anno proseguirà il percorso di integrazione in vista dell’adozione del PIAO 2023-2025.

SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	
Denominazione	Comune di Calceranica al Lago
Indirizzo	Piazza Municipio, 1 – 38050 Calceranica al Lago (TN)
Sito Web Istituzionale	https://www.comune.calceranica.tn.it/
Telefono	0461-723161
E-mail	segreteria@comune.calceranica.tn.it
Pec	segreteria@pec.comune.calceranica.tn.it
Codice Fiscale	81001250224
Partita Iva	00837130228

SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE ED ANTICORRUZIONE	
Sottosezione di programmazione Valore Pubblico	Documento unico di Programmazione 2022-2024, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale consiliare n. 9 di data 28.04.2022
Sottosezione di programmazione Performance	Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 parte finanziaria, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 27 di data 28.04.2022
Sottosezione di programmazione Anticorruzione	Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 30.03.2021 e confermato con parziale aggiornamento per il 2022 con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 28.04.2022

SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO
Non di compilazione obbligatoria ai sensi della legge regionale 20.12.2021 n. 7.

SEZIONE 4: MONITORAGGIO
Il monitoraggio del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) – ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di data 30.06.2022 concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) – viene effettuato con le seguenti modalità.

Per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono posti in essere i monitoraggi individuati nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Calceranica al Lago, in sigla P.T.P.C.T., 2021-2023, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 30.03.2021 e confermato con parziale aggiornamento per il 2022 con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 28.04.2022.

Per quanto riguarda invece gli obiettivi programmatici della performance, individuati nel DUP e declinati finanziariamente nel Piano esecutivo di gestione del Comune di Calceranica al Lago, in sigla PEG, 2022-2024, adottato con deliberazione Comunale n. 27 di data 28.04.2022, gli stessi sono oggetto di monitoraggio nel corso dell'anno, con la finalità di verificare l'andamento degli obiettivi programmati e di segnalare all'organo di indirizzo politico-amministrativo la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione.